



CITTÀ di VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2020

INDICE

ART.1	Finalità
ART.2	Uso delle strutture
ART.3	Divieti
ART.4	Manutenzione dei parchi gioco e dei giardini
ART.5	Vigilanza e osservanza del regolamento
ART.6	Uso eccezionale dei parchi gioco e dei giardini
ART.7	Sanzioni
ART.8	Disposizioni finali
ART.9	Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parchi gioco per bambini del Comune di Ventimiglia in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative.

L'obiettivo del presente regolamento è di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi gioco, nonché di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro dei giardini e delle pertinenti aree.

I parchi gioco e i giardini di proprietà comunale risultano dettagliati nell'allegato "A" (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale) e nell'allegato "B" (mappa con identificazione delle aree) che identifica con la colorazione verde i parchi gioco e i giardini di proprietà comunale e con la colorazione rossa le zone attrezzate dei parchi giochi soggetti ad ulteriore divieto indicato all'art.3, punto C. del regolamento.

Gli allegati "A" (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale) e "B" (mappa con identificazione delle aree) possono essere integrati e modificati nel tempo con deliberazione di Giunta del Comune di Ventimiglia.

Art. 2 – Uso delle strutture

È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco di mantenere un comportamento improntato al rispetto dei giovani utilizzatori, dell'arredo e verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque non superiore ad anni dodici.

I bambini fruitori dei parchi gioco e dei giardini, di età inferiore a anni 12, possono accedervi solo se accompagnati.

Il libero uso dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità dei genitori o comunque delle persone che li accompagnano, le quali dovranno evitare l'uso improprio delle attrezzature, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo agli altri fruitori dei giochi e dei parchi oltre alle vicine abitazioni. È esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Ente locale.

L'orario di apertura e di chiusura del parco giochi è soggetto a specifica regolamentazione ed è articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Se non diversamente disposto gli orari sono:

**Estate: apertura ore 09:00
chiusura ore 23:30**

**Inverno: apertura ore 09:00
chiusura ore 19:00**

Art. 3 - Divieti

È vietato, in generale, trasgredire ai divieti disposti con il presente Regolamento e con Regolamenti ad esso connessi, gli stessi verranno indicati con apposita segnaletica.

A) All'interno dei **parchi gioco è vietato** l'accesso:

- ai cani o a altri animali di qualsiasi taglia;
- alle biciclette o altri velocipedi, che possono essere depositati all'esterno del parco gioco nell'apposita rastrelliera;
- ai pattini, monopattini o simili;
- ai mezzi a motore;

È fatta eccezione per i mezzi utilizzati per la manutenzione del parco, per i mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia;

B) All'interno dei **parchi gioco è vietato** altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante e/o alle aree verdi, calpestare e/o rovinare le aiuole;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- arrecare disturbo ai bambini e/o provocare schiamazzi;
- sostare oltre l'orario di chiusura.

C) All'interno dei **parchi gioco**, limitatamente alle zone attrezzate, identificate con la colorazione rossa nell'allegato "B" (mappa con identificazione delle aree) è ulteriormente **vietato giocare a pallone**.

D) All'interno dei **giardini è vietato** l'accesso:

- ai cani e agli animali di qualsiasi taglia sprovvisti di guinzagli, museruola e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. A norma di legge, la museruola dev'essere applicata al cane in caso di rischio e in caso di pericolosità per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- pattini, monopattini o simili;
- ai mezzi a motore (fatta eccezione di quelli autorizzati ed in particolare i mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia);

E) All'interno dei **giardini è vietato** altresì:

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante e/o alle aree verdi, calpestare e/o rovinare le aiuole;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, salire con i piedi su tavoli e panchine;
- giocare a pallone arrecando danni al giardino e comunque nelle aree a ciò non predisposte;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- sostare oltre l'orario di chiusura.

Art. 4 – Manutenzione dei parchi gioco e dei giardini

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi gioco, dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Ente locale.

Art. 5 – Vigilanza e osservanza del regolamento

La vigilanza relativa al rispetto e all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale e a tutte le forze di polizia territorialmente competenti.

L'Ente locale provvede a installare apposita segnaletica nelle aree oggetto del presente regolamento.

L'Ente locale si riserva di emanare, ove occorre, disposizioni applicative di dettaglio.

Art. 6 – Usi particolari dei parchi gioco e dei giardini

L'ente locale si riserva di utilizzare i parchi gioco e i giardini, oggetto del presente regolamento, anche per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso da parte di soggetti diversi dall'Ente locale sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato in forma scritta.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque, non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco giochi e dei giardini o che possano mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.

Art. 7 – Sanzioni

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni del presente regolamento, si applica ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme in materia e per quanto applicabili i Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.